



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Inform@Mail n. 5 del 6 marzo 2015

FISCO

In evidenza

Il decreto Milleproroghe è legge	pag.	2
730 precompilato: istruzioni per il visto di conformità	pag.	3
Split payment: nuove regole rimborsi prioritari	pag.	3

LAVORO

In evidenza

Telelavoro domiciliare e satellitare	pag.	4
Benefici madri lavoratrici: valutazione domande	pag.	4

IMPRESA

In evidenza

Diritti camerali 2015: in Gazzetta gli importi	pag.	5
--	------	---

SCADENZARIO APRILE 2015

In evidenza

Disponibilità dichiarazione precompilata	pag.	5
--	------	---

ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche e split payment: nuovi adempimenti che si sovrappongono	pag.	11
--	------	----

GUIDE OPERATIVE

Unico 2015: le detrazioni del 50% e del 65%	pag.	13
Dichiarazione IVA autonoma: ritorno al passato, ma con tante complicazioni in più	pag.	16

FOCUS

Bilancio XBRL dal 3 marzo 2015	pag.	18
--	------	----



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FISCO

Credito per le imposte pagate all'estero: nuovi chiarimenti dalle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 165 TUIR, finalizzato a evitare i fenomeni di doppia imposizione internazionale. La doppia imposizione giuridica si determina in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza.

Agenzia delle Entrate, circ. 5 marzo 2015, n. 9/E

Il decreto Milleproroghe è legge

Convertito in legge il decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014). Queste le principali novità del provvedimento:

- riapertura dei termini per aderire al vecchio regime dei minimi (fino al 31 dicembre 2015)
- stop all'aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, che rimane, pertanto, confermata in misura pari al 27%
- riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione-bis con Equitalia (fino al 31 luglio 2015)
- Voluntary disclosure: termini di accertamento dimezzati per il quadro RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione ad investimenti detenuti in Paesi black list
- rinvio al 2016 della cancellazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata e della comunicazione dati IVA: conseguentemente, anche le dichiarazioni IVA 2016 (periodo d'imposta 2015) e 2017 (periodo d'imposta 2016), potranno essere presentate insieme al modello UNICO, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
- rinviato al 2016 il debutto dell'IMU secondaria, destinata a sostituire le tasse e i canoni di occupazione del suolo pubblico (TOSAP e COSAP), l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
- prorogati fino al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei ricercatori che si sono trasferiti all'estero.

Legge 27 febbraio 2015, n. 1 (G.U. 28 febbraio 2015, n. 48)

IVA al 10% per le cessioni di acqua ossigenata

Le cessioni di acqua ossigenata scontano l'aliquota IVA ridotta, nella misura del 10%, indipendentemente dal formato della confezione, purché il prodotto sia commercializzato in "soluzione 3 per cento".

Agenzia delle Entrate, ris. 27 febbraio 2015, n. 23/E

730 precompilato: istruzioni per il visto di conformità

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti circa le novità introdotte dal decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 174/2014) in relazione alla nuova disciplina dei controlli formali per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate. Inoltre, viene fornito un quadro riassuntivo sugli adempimenti preventivi posti a carico dei soggetti abilitati.

Agenzia delle Entrate, circ. 26 febbraio 2015, n. 7/E.

"Lista Falciani": voluntary disclosure preclusa

Per i contribuenti indicati nella lista Falciani, la possibilità di usufruire della procedura di voluntary



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

disclosure è preclusa nel caso essi abbiano formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 25 febbraio 2015, n. 5-04814

CU2015: da inviare solo con redditi imponibili

I sostituti d'imposta non devono inviare all'Agenzia delle Entrate le CU2015 attestanti soli redditi esenti. La trasmissione all'Agenzia delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, infatti, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le CU contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 25 febbraio 2015, n. 5-04817

ONG: iscrizione all'Anagrafe delle Onlus

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee (Legge n. 49/1987), in data anteriore al 29 agosto 2014, che intendono essere inserite nella nuova Anagrafe delle organizzazioni non lucrative non necessitano di adeguare i rispettivi statuti o atti costitutivi ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione.

Agenzia delle Entrate, ris. 24 febbraio 2015, n. 22/E

Entratel e Fisconline al restyling

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le versioni aggiornate degli applicativi Entratel e Fisconline, potenziate con una nuova funzionalità di aggiornamento automatico e caratterizzate da un'interfaccia grafica rinnovata. Le vecchie versioni degli applicativi resteranno comunque attive fino al completo "smaltimento" dei pacchetti di controllo ormai superati, anche per consentire agli utenti l'invio di documenti relativi alle annualità precedenti il 2012.

Agenzia delle Entrate, sito internet

730 precompilato: online le regole di accesso

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità tecniche che consentiranno a CAF e intermediari abilitati di accedere al 730 precompilato. Particolare attenzione viene posta al conferimento della delega ai sostituti d'imposta e ai CAF/intermediari, nonché alle prescrizioni in materia di privacy a cui questi ultimi devono attenersi. La dichiarazione precompilata, insieme con l'elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato (con distinta indicazione dei dati inseriti e di quelli non inseriti nella dichiarazione e delle relative fonti informative), saranno disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile 2015.

Agenzia delle Entrate, provv. 23 febbraio 2015, n. 25992

Split payment: nuove regole rimborsi prioritari

Il MEF ridefinisce le condizioni per l'accesso ai rimborsi prioritari con riferimento al credito IVA maturato per operazioni soggette al meccanismo dello split payment. Non è più necessario che:

- il contribuente sia in attività da almeno tre anni
- l'ammontare del credito IVA sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o 3.000 euro per quelli trimestrali
- l'eccedenza superi il 10% dell'imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Tali regole si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre del periodo d'imposta 2015.

Min. Finanze, decreto 20 febbraio 2015 (G.U. 20 febbraio 2015)

Agevolazioni fiscali pratiche per la patente

Sono esclusi dall'obbligo di certificazione i corrispettivi relativi ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e quelli per la gestione delle pratiche di competenza del Dipartimento dei Trasporti.

Min. finanze, decreto 13 febbraio 2015

(G.U. 27 febbraio 2015, n. 48)

Credito d'imposta reti di imprese agricole e ittiche

E' concesso un credito d'imposta per gli investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell'ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Min. Finanze, decreto 13 gennaio 2015 (G.U. 27 febbraio 2015, n. 48)

LAVORO

Telelavoro domiciliare e satellitare

Indicate dall'INPS specifiche istruzioni operative per consentire l'adozione e/o il consolidamento dei percorsi di telelavoro e progetto sperimentale di telelavoro satellitare.

INPS, circ.27 febbraio 2015, n. 52

Sostegno del reddito: contabilità dei conguagli

Nuove indicazioni dall'INPS relative alla gestione contabile dei conguagli a credito e a debito degli assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai Fondi di solidarietà. Le nuove modalità operative del Portale Prestazioni Atipiche consentiranno di inserire direttamente a cura dell'operatore di Sede le variazioni di importo relative alle modifiche e la richiesta per il pagamento dei ratei insoluti.

INPS, messaggio 24 febbraio 2015, n. 1393

Benefici madri lavoratrici: valutazione domande

L'INPS ha chiarito le modalità di valutazione delle domande, presentate entro il 31 dicembre 2014, di richiesta dei benefici pervenute da parte delle madri lavoratrici, in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

INPS, comunicato 20 febbraio 2015, n. 14685



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

IMPRESA

Diritti camerali 2015: in Gazzetta gli importi

Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che stabilisce i diritti annuali da versare alle Camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese o al REA. Con una riduzione del 35% rispetto al 2014, a partire dal 1° gennaio 2015, gli importi dovuti sono:

- imprese individuali iscritte nella sezione speciale: euro 57,20; in caso di unità locale 11,44 euro
- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 130 euro, in caso di unità locale 26 euro.

Min. Sviluppo economico, decreto 8 gennaio 2015 (G.U. 23 febbraio 15, n. 44)

SCADENZARIO APRILE 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Venerdì 10

Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio da parte dei contribuenti mensili

Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, compresi gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nell'annualità 2014.

La scadenza in oggetto riguarda i contribuenti che scelgono di utilizzare la comunicazione polivalente approvata con [provvedimento 2 agosto 2013](#).

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili

Termine di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2014. I soggetti diversi dai contribuenti mensili trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile.

Mercoledì 15

Annotazione separata nel registro corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Disponibilità dichiarazione precompilata

L'agenzia delle entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate.

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale

Tutti i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'IVA annuale entro il 16 marzo 2015, possono versare l'importo del tributo dovuto unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,00% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Giovedì 16

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo (per il mese di febbraio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Rateizzazione versamento IVA annuale

Versamento seconda rata versamento IVA annuale.

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 (1/9 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Date le difficoltà interpretative del nuovo testo normativo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la correttezza della scadenza in oggetto.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

I soggetti obbligati versano entro il 16 aprile di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo [15, D.P.R. n. 642/1972](#); per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.

Versamento imposta unica

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.

Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2014 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 18 maggio 2015 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Lunedì 20



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio da parte dei contribuenti diversi dai mensili

Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, compresi gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nell'annualità 2014.

Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari

La scadenza in oggetto è stata prorogata dal 20 aprile 2015 al 29 maggio 2015 dal [provvedimento 10 febbraio 2015](#).

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali

Termine di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2014 da parte dei soggetti diversi dai contribuenti mensili. I contribuenti mensili trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile.

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al primo trimestre 2015.

Lunedì 27

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Giovedì 30

Adempimenti di fine mese

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Assistenza fiscale: consegna Modd. 730 - 730/1

Scadenza spostata al 7 luglio 2015.

Comunicazione all'anagrafe tributaria

Presentazione in via telematica delle comunicazioni che vanno trasmesse all'Anagrafe tributaria da parte di banche assicurazioni e pubbliche amministrazioni relative al 2014.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata

L'art. 21 del Decreto semplificazioni ([D.Lgs. n. 175/2014](#)) modifica termini di presentazione e limite di importo per cui è necessario effettuare la comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Comunicazione gestori di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas

I Gestori di servizi di pubblica utilità devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas.

Comunicazione gestori telefonia

I gestori di servizi di pubblica utilità devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico per il 2014.

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari

Termine di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.600 da parte di operatori finanziari relative al periodo 2014.

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi

Invio dei dati relativi ai premi e ai contratti assicurativi relativi al 2014 che devono essere comunicati all'Anagrafe tributaria dalle società di assicurazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12

Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2014, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1agosto 2013 - 31 luglio 2014.

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale

Termine per la presentazione dell'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente.

Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti sono tenuti a presentare il Mud riferito all'anno 2014.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con con F24 ELIDE.

Versamento contributo annuo SISTRI

Termine di versamento del contributo annuo SISTRI.

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1 giugno 2014 - 31 maggio 2015.

Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

Versamento imposta di bollo su documenti informatici.

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Versamento rateale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

ADEMPIMENTI

FATTURE ELETTRONICHE E SPLIT PAYMENT: NUOVI ADEMPIMENTI CHE SI SOVRAPPONGONO

Nicola Forte

Il 31 marzo si avvicina: imprese e professionisti hanno ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi ed essere in grado di procedere all'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della restante parte della PA. All'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica si sovrappone, peraltro, una ulteriore modifica normativa, rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. In talune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debba emettere il documento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, come previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l'indicazione "scissione dei pagamenti".

Si avvicina la scadenza del 31 marzo 2015: imprese e professionisti hanno ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi al fine di essere in grado di procedere all'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della restante parte della Pubblica Amministrazione.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica è entrato in vigore dal 6 giugno 2014 unicamente per i documenti destinati a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza. Con decorrenza dal 31 marzo 2015 l'*iter* sarà completato e le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico anche nei confronti della Pubblica Amministrazione locale (Regioni, Province, Comuni, Università, etc).

Tuttavia, oltre alla novità in commento, l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica si sovrappone ad un'ulteriore modifica normativa rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972). In buona sostanza in talune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debbano emettere il documento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, come previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l'indicazione "scissione dei pagamenti".

In questo caso l'Ente destinatario della prestazione pagherà al fornitore l'importo dovuto, ma senza l'IVA che dovrà essere versata nelle casse dell'Erario secondo le modalità ed osservando i termini previsti dal decreto ministeriale.

L'applicazione del meccanismo dello split payment non ha, in linea di principio, conseguenze dirette né sulle modalità di fatturazione, né sulla registrazione dei documenti. Non è previsto alcun obbligo di effettuare registrazioni distinte. Tuttavia, la registrazione distinta può trovare una diversa origine e potrebbe essere dovuta all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse in formato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto ai documenti analogici. In considerazione del fatto che la conservazione delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e di omogeneità, è necessario dover predisporre due distinti registri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per le fatture elettroniche.

Quindi, il soggetto che emette in corso d'anno fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e fatture cartacee verso altri soggetti, predisporrà diversi registri sezionali assegnando, ad esempio, un registro sezionale alle fatture elettroniche ed un altro registro sezionale a quelle cartacee.

Ai fini IVA, i registri possono essere organizzati in sezionali distinti che comportano una distinta numerazione delle fatture e la compilazione di un registro riepilogativo per la determinazione delle liquidazioni periodiche.

In buona sostanza fino al 30 marzo i contribuenti potranno emettere tutte le fatture, anche quelle soggette allo split payment, in formato cartaceo.

Dal 31 marzo sorgerà l'obbligo di invio dei documenti in formato elettronico, con il conseguente ed ulteriore obbligo di istituzione dei registri sezionali adottando distinte serie di numerazione dei documenti.

I diversi adempimenti sono dovuti, come ricordato, ad una sovrapposizione dei due obblighi: lo split payment già in vigore dal 1° gennaio 2015 e la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione locale in vigore dal prossimo 31 marzo.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

GUIDE OPERATIVE

UNICO 2015: LE DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65%

Paolo Parisi

La legge di Stabilità per il 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione delle massime detrazioni del 50 e del 65% rispettivamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, la detrazione d'imposta del 65% spetta a persone fisiche, enti e soggetti di cui all'art. 5 TUIR, non titolari di reddito d'impresa, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio

Il TUIR prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. Tra queste vi sono le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per le spese relative agli interventi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per gli interventi relativi a **parti comuni di edifici condominiali**. È, altresì, prevista una detrazione d'imposta delle spese documentate sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura della detrazione è stata fissata al **50%** delle spese documentate, sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 e **fino al 31 dicembre 2015**. A partire dal 26 giugno 2012 e fino a tutto il 2015, l'ammontare complessivo delle **spese detraibili** è stato elevato a **96.000 euro** per unità immobiliare.

Il limite di 96.000 euro costituisce, comunque, un limite massimo per periodo d'imposta (anno solare).

Ad esempio

In relazione al periodo d'imposta 2015:

- spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute per un ammontare massimo di 96.000 euro
- in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel limite di 96.000 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.

Il limite di 96.000 euro va riferito all'**unità abitativa** e alle **sue pertinenze**, unitariamente considerate (Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 giugno 2007 n. 124/E).

La detrazione per le spese sostenute deve essere **ripartita in 10 rate di pari importo**.



1° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Ad esempio

Per le **spese sostenute nel 2014** per il recupero del patrimonio edilizio pari a 52.000 euro la dichiarazione dei redditi al fine di fruire dei benefici previsti dovrà essere compilata come di seguito:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 63%)	2006/2012 2013/2014 esistente		Codice fiscale	Situazioni particolari				Numero rate		Importo rata	N. d'ordine irricevibile
	Anno	1		2	Interventi particolari	Codice	Anno	1	2		
RP41	2014	1	3	4	5	6	7	8	9	5.200,00	101
RP42										,00	
RP43										,00	

Detrazione per il risparmio energetico

Per ciò che concerne la detrazione del **risparmio energetico**

- l'aliquota della detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 2015. Questa detrazione si differenzia rispetto a quelle per i lavori di recupero edilizio, giacché si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche ai soggetti IRES;
- il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all'importo delle spese sostenute, ma all'importo della detrazione del 65% spettante sulle stesse.

La **detrazione del 65%** è stata confermata **fino a tutto il 31 dicembre 2015** in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Attenzione

La detrazione riguarda anche gli **interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento** con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione del 65% si applica anche alle **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015** in relazione agli interventi relativi a parti comuni di **edifici condominiali** (articoli 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

In particolare la **detrazione d'imposta del 65%** in esame spetta a:

- **persone fisiche, enti** e soggetti di cui all'art. 5 TUIR, **non titolari di reddito d'impresa**, che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- **soggetti titolari di reddito d'impresa** che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni del 65% occorre anche che vengano posti in essere alcuni **adempimenti formali**. È, infatti, necessario che:



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

- un **tecnico abilitato asseverati**, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame;
- il **contribuente acquisisca la documentazione** idonea a comprovare il conseguimento dei requisiti prescritti.

Il contribuente, inoltre, deve **trasmettere all'ENEA**:

- i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, ove richiesti;
- (per gli interventi di miglioramento dell'isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ovvero per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda) la scheda informativa di cui all'Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal D.M. 7 aprile 2008;
- (per gli altri interventi realizzati) la scheda informativa di cui all'Allegato E al D.M. 19 febbraio 2007.

Le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica:

- **non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero edilizio);
- **non sono cumulabili con il premio aggiuntivo** per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia contenente i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
- sono, invece, **compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica** (D.M. 20 luglio 2004, "certificati bianchi").

Ad esempio

Se è stata sostenuta una spesa nel 2014 per un intervento di risparmio energetico pari a 60.000 euro, la dichiarazione dei redditi dovrà essere compilata come di seguito indicato:

Sezione IV	Tipologia intervento	Anno	Partita 2013	Codi. particolari	Partita 2014	Rilegazione	N. rate	Spesa totale	Importo rata
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 36% o 65%)	RP61	2014	3	4	3	4	1	60.000,00	6.000,00
	RP62							,00	,00
	RP63							,00	,00
	RP64							,00	,00



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA: RITORNO AL PASSATO, MA CON TANTE COMPLICAZIONI IN PIÙ

Nicola Forte

La cancellazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata non trova pace e il decreto Milleproroghe ha rinviato ancora di un anno l'obbligo di presentare il modello in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio. La modifica rappresenta di fatto un ritorno al passato; oltre alla "scomposizione" in più parti degli adempimenti fiscali, peraltro, la situazione è notevolmente più complicata rispetto al passato in conseguenza dell'aggiungersi di nuovi obblighi quali, ad esempio, l'obbligo di comunicazione dei dati IVA (spesometro), dell'invio telematico dei dati della certificazione unica, dell'eventuale invio dei dati relativi alle operazioni con Paesi black list.

Oggi i contribuenti hanno la più ampia **facoltà di scelta**.

È possibile presentare la **dichiarazione IVA in forma autonoma**, cioè al di fuori dal modello UNICO, a partire dal 1° febbraio. Tale possibilità consente ai contribuenti di iniziare ad utilizzare in compensazione con altri tributi il credito evidenziato nella dichiarazione IVA annuale (presentata anticipatamente) a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta presentazione del modello. In buona sostanza il contribuente può scegliere liberamente in quale momento presentare la dichiarazione annuale anche al fine di beneficiare della predetta compensazione.

In **alternativa**, ad eccezione dei casi in cui la presentazione del modello in forma autonoma è obbligatoriamente prevista dalla legge, la **dichiarazione IVA annuale** può essere presentata **entro il 30 settembre** dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, all'interno del modello UNICO.

Tale possibilità non sussiste, ad esempio, per i contribuenti che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare.

Ad esempio

Se una società si è costituita il 1° dicembre ed il primo esercizio ha una durata di tredici mesi, la presentazione del modello in forma autonoma è obbligatoria già oggi.

La **legge di Stabilità 2015** ha apportato una prima modifica della disciplina. L'art. 1, comma 641 e seguenti ha previsto l'obbligo per tutti i contribuenti di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

La novità avrebbe dovuto essere applicata per la **prima volta** con riferimento al **periodo di imposta 2015**. Con riferimento a tale annualità (dal periodo di imposta 2015 in avanti) la medesima disposizione ha anche previsto l'**abrogazione** dell'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dei dati IVA**.

Ora, però, il decreto **Milleproroghe** (D.L. n. 192/2014), ha previsto un **ulteriore rinvio di un anno**. La novità entrerà di fatto in vigore tra due anni.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

L'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma riguarderà il periodo di imposta 2016 e l'adempimento dovrà essere assolto **entro la fine del mese di febbraio 2017**. A partire da tale data i contribuenti saranno anche sollevati dall'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

La modifica rappresenta di fatto un **ritorno al passato** in quanto la dichiarazione in forma unificata risulta sostanzialmente eliminata. Infatti, devono essere presentate in forma autonoma la dichiarazione IVA (dal periodo di imposta 2016), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione dei redditi ed il modello del sostituto di imposta.

Tuttavia, oltre alla "scomposizione" in più parti degli adempimenti fiscali, la situazione è notevolmente **più complicata** rispetto al passato in conseguenza dell'aggiungersi di nuovi obblighi quali, ad esempio, l'obbligo di comunicazione dei dati IVA (spesometro), dell'invio telematico dei dati della certificazione unica, dell'eventuale invio dei dati relativi alle operazioni con Paesi black list. etc.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FOCUS

BILANCIO XBRL DAL 3 MARZO 2015

Marina Torcello

A partire dal 3 marzo 2015, il formato XBRL deve essere obbligatoriamente utilizzato per il deposito al Registro delle Imprese di bilanci riferiti a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Al fine di evitare l'insorgere di difficoltà operative, il CNDCEC ha proposto di considerare il termine del 3 marzo quale "data di approvazione del bilancio e non data di deposito". Pertanto, i bilanci approvati fino al 3 marzo 2015 continuano ad essere depositati secondo le previgenti modalità, i bilanci approvati in data successiva sono depositati esclusivamente in formato XBRL.

Dal 2015 l'utilizzo della **tassonomia XBRL** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, è stato esteso alla **nota integrativa**. Di seguito analizziamo l'ambito di applicazione del nuovo obbligo, le principali caratteristiche della nuova tassonomia e le conseguenze sulle modalità pratiche di redazione dei documenti.

A partire dal 2015 l'obbligo di presentazione in formato elettronico elaborabile (XBRL) riguarderà tutti i documenti che formano il bilancio redatto in base agli schemi e alle disposizioni del Codice civile (art. 2423 e seguenti).

Lo scorso 17 novembre, infatti, è stata resa disponibile sul sito della AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio. Si tratta dell'estensione di quelle attualmente in vigore e consente la generazione di un unico file digitale elaborabile per l'intero bilancio d'esercizio, comprensivo della nota integrativa.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, ha reso noto che l'obbligo di utilizzo della nuove tassonomie decorre **dal 3 marzo 2015**.

Si completa così la prima fase del progetto avviato con emanazione del D.L. n. 223/2006 che intende fornire a tutti gli "stakeholders" un sistema di informazioni immediatamente elaborabile sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale.

L'ambito di applicazione delle nuove regole

Le **nuove modalità** di deposito riguardano i bilanci per i quali sono state pubblicate, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, le idonee tassonomie e, pertanto:

- tutti i **documenti che formano il bilancio d'esercizio** delle società industriali, commerciali e di servizi (che redigono il bilancio in conformità agli schemi e alle regole previste dal codice civile), vale a dire stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, sia in forma ordinaria che abbreviata,



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

- gli **schemi di stato patrimoniale e conto economico** dei **bilanci consolidati** redatti a norma del D.Lgs. n. 127/1991. La nota integrativa del bilancio consolidato continuerà pertanto ad essere depositata in formato PDF/A.

Restano **escluse** dall'obbligo di deposito in formato XBRL le società che redigono i bilanci in base a **schemi diversi** da quelli previsti dalla normativa civilistica e perciò:

- le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS),
- le banche e gli intermediari finanziari,
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decorrenza dell'obbligo

Il formato XBRL dovrà essere **obbligatoriamente** utilizzato per il deposito a Registro Imprese di bilanci riferiti a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, a partire dal **3 marzo 2015**.

A tal proposito, dubbi sono nati in merito all'interpretazione della data del 3 marzo. Onde evitare l'insorgere di difficoltà operative, il CNDCEC ha proposto di considerare il termine del 3 marzo 2015 quale "**data di approvazione** del bilancio e non data di deposito".

Pertanto:

- i bilanci **approvati fino al 3 marzo 2015** continueranno ad essere depositati secondo le **previgenti modalità** (schemi di stato patrimoniale e conto economico in formato XBRL, nota integrativa in formato PDF/A);
- i bilanci **approvati in data successiva al 3 marzo 2015** saranno depositati esclusivamente in **formato XBRL**.

Nuove tassonomie: caratteristiche e conseguenze sul processo di redazione del bilancio

La realizzazione della tassonomia per la nota integrativa rappresenta sicuramente un cambiamento di portata notevole, che agevolerà la consultazione dei bilanci e consentirà incroci di dati e minimizzazione degli errori.

D'altra parte, il nuovo formato comporta l'utilizzo di strumenti vincolati e standardizzati introducendo, rispetto alla tradizionale nota integrativa, limitazioni alla possibilità di personalizzazione delle modalità di esposizione dei dati (parti descrittive, layout e contenuto delle tabelle etc.).

In assenza di uno schema obbligatorio e rigido cui fare riferimento, la realizzazione della nuova tassonomia ha richiesto "un'attenta analisi delle fonti normative e dei principi contabili nazionali [...] per identificare la natura e le caratteristiche delle informazioni da offrire in nota integrativa", come riportato nel "Documento d'accompagnamento alla Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio", pubblicato da XBRL Italia (il progetto è stato sviluppato dall'Associazione XBRL Italia con la collaborazione dei



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

principali attori nazionali in tema di bilanci - OIC, CNDCEC, Infocamere, Assosoftware - e del mondo accademico - Università di Trento, Università Ca' Foscari di Venezia e Università di Macerata).

A questo stadio, per realizzare un **compromesso** tra **rigidità strutturale** e **informativa personalizzabile** ed evitare di imporre obblighi non previsti dalle norme applicabili, sono stati realizzati dei **formati standard** che prevedono:

- una parte tabellare della nota integrativa, dalla struttura non modificabile, dedicata esclusivamente all'informativa espressamente prevista dal Codice civile
- campi "testuali" ove potranno essere inserite tutte le informazioni ritenute utili ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, integrando l'informativa fornita nelle tabelle.

Le nuove tassonomie riguardano il **bilancio individuale in forma ordinaria** (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e il **bilancio individuale in forma abbreviata**.

Le novità riguardanti gli schemi di bilancio

Rispetto alla tassonomia vigente, sono state apportare alcune modifiche agli **schemi di stato patrimoniale** e **conto economico**, allo scopo di garantire la coerenza con la parte tabellare della nota integrativa o per adeguarli all'evoluzione normativa. In particolare:

- nello schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata non è prevista la possibilità di accorpate i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (**voce A**) e i ratei e risconti attivi (**voce D dell'attivo**) e passivi (**voce E del passivo**) ai crediti dell'attivo circolante (**voce C.II dell'attivo**) e ai debiti (**voce D del passivo**);
- sono state eliminate dal dettaglio della voce "**VII - altre riserve**" alcune fattispecie ormai desuete ("Riserva per rinnovamento impianti", "Riserva ammortamento anticipato" e "Riserve da condono fiscale");
- sono state eliminate, sia dallo stato patrimoniale che dal conto economico, tutte le voci relative a **differenze da arrotondamento** all'unità di euro;
- infine, in considerazione delle nuove regole in tema di cancellazione dei crediti introdotte dall'OIC 15, la voce "crediti ceduti pro solvendo" è stata sostituita dalla voce "**crediti ceduti**", nell'ambito degli "Altri rischi" dei conti d'ordine.

La nota integrativa

La nota integrativa è suddivisa in 5 sezioni:

1) **Introduzione**: si tratta di una sezione descrittiva iniziale, liberamente compilabile, che potrà essere dedicata, tra l'altro, alle informazioni sull'attività della società e ai criteri adottati nella redazione del bilancio.



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

2) **Informazioni sulle voci dello stato patrimoniale:** la sezione è dedicata alle informazioni e commenti sulla consistenza e le variazioni delle voci dello stato patrimoniale e dei conti d'ordine.

3) **Informazioni sulle voci del conto economico,** dedicata alle informazioni e commenti sulla consistenza e le variazioni delle voci del conto economico.

4) Sezione residuale dedicata alle “**altre informazioni di varia natura**” (quali, ad esempio, i dati sull'occupazione, i compensi agli organi sociali e ai revisori contabili, gli strumenti finanziari emessi).

5) Parte finale, attraverso cui offrire sia le **conclusioni** (ad esempio, i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio), sia la **dichiarazione di conformità** ai fini del deposito presso il Registro Imprese.

Le sezioni 1 e 5 sono interamente descrittive e liberamente compilabili.

Le sezioni 2, 3 e 4 prevedono, invece, **tabelle dal contenuto rigido** e campi testuali liberamente compilabili. In queste sezioni, le informazioni sono presentate secondo l'ordine con cui le voci compaiono negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

In considerazione della necessità di prevedere tutti i possibili dettagli informativi richiesti dal Codice civile, sono previste 53 tabelle, ciascuna delle quali preceduta e seguita da campi testuali dedicati all'introduzione e al commento. Ovviamente ciascuna società sarà tenuta alla compilazione delle sole tabelle applicabili al suo caso. Le tabelle riferite e casistiche non presenti nel bilancio della società non saranno visualizzato.

Le tabelle di cui è richiesta la compilazione alle società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** sono 23. Tali società hanno, comunque, la facoltà di compilare anche le rimanenti tabelle previste per i bilanci in forma ordinaria.

L'esigenza di garantire la conformità tra i documenti di bilancio approvati dagli organi societari e quelli depositati presso il Registro delle Imprese richiede di tenere in considerazione le caratteristiche del formato XBRL già in sede di redazione del bilancio.

Infatti, come sottolineato nel Documento di accompagnamento della nuova tassonomia, “sarà più difficile procedere alla conversione in formato elaborabile di quanto approvato dai soci e, ancor più, in modo da poterne garantire la conformità (la nota integrativa, purtroppo, è decisamente più variegata e complessa di stato patrimoniale e conto economico). Si corre il rischio, in altre parole, di un “doppio lavoro” più che di un “doppio deposito” dovendo allegare al documento XBRL anche il rendiconto in PDF/A”.

Il riferimento è a quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, art. 5, comma 5, secondo il quale “nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiani non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'articolo 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A”



I° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.5-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Risulta perciò condivisibile il suggerimento, contenuto nella relazione stessa, di **analizzare per tempo** le **differenze** tra la **forma** ed il **contenuto** della nota integrativa così come abitualmente redatta dalla società nei precedenti esercizi e quelle previste dai nuovi formati XBRL. Sarà in tal modo possibile comprendere se tali differenze riguardino semplicemente il layout o se siano “di tale spessore da rendere pregiudizio ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione da rendicontare. Nel primo caso si procederà all’adozione della tabella; nella seconda ipotesi, invece, si dovrà capire come evitare il pregiudizio”.

A tal proposito sono suggerite due modalità:

- l'utilizzo dei campi testuali per integrare le informazioni contenute nelle tabelle;
- nei casi più gravi e remoti in cui una tabella proposta non sia utilizzabile, evitarne la compilazione, sostituendola con la propria tabella nel campo testuale, attraverso codice xHTML.